

43.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

|  | PAG. |   | PAG. |
|--|------|---|------|
| <b>Comunicazioni</b> .....   | 3    | (Sezione 1 — Articolo unico, articoli del decreto-legge) .....                                  | 7    |
| Missioni vevoli nella seduta dell'11 ottobre 2001 .....                            | 3    | (Sezione 2 — Modificazioni apportate dal Senato) .....  | 9    |
| Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....   | 3    | (Sezione 3 — Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) ..... | 10   |
| Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .                                      | 5    | (Sezione 4 — Ordini del giorno) .....   | 18   |
| Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo .....                         | 6    | <b>Disegno di legge n. 1516</b> .....   | 22   |
| Atti di controllo e di indirizzo .....   | 6    | (Sezione 1 — Questioni pregiudiziali) .....   | 22   |
| <b>Disegno di legge di conversione S. 610 (approvato dal Senato) n. 1720</b> ..... | 7    | (Sezione 2 — Questione sospensiva) .....  | 24   |

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta dell'11 ottobre 2001.**

Alemanno, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Mereu, Minniti, Moroni, Mussi, Pacini, Palumbo, Pistelli, Possa, Prestigiaco, Ricciotti, Rotondi, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viéspoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 10 ottobre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LANDOLFI: « Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001 » (1734);

ANGELA NAPOLI: « Istituzione del ruolo di complemento dei magistrati onorari » (1735);

ALFONSO GIANNI: « Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio fra il 1981 e il 1995 » (1736);

DORINA BIANCHI: « Disposizioni per la realizzazione e la gestione di una rete sperimentale di servizi di telemedicina » (1737);

SODA: « Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo » (1738);

CARDIELLO: « Disposizioni per il risanamento e la riqualificazione ambientale della fascia costiera del comune di Eboli » (1739);

FRAGALÀ: « Istituzione del Corpo nazionale volontario di polizia ambientale e di protezione degli animali » (1740);

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Modifica all'articolo 230-bis del codice civile, in materia di equivalenza del lavoro maschile e femminile » (1741).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BIELLI: « Modifiche agli articoli 64 e 138 della Costituzione » (113);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SPINI ed altri: « Norme in tema di sospensione del procedimento referendario » (261);

PISAPIA ed altri: « Istituzione della giornata nazionale contro la pena di morte » (416) *Parere delle Commissioni V, VII e XI;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CONTENTO: « Modifica dell'articolo

138 della Costituzione, concernente la procedura di revisione costituzionale » (468) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

MISURACA e AMATO: « Riordino degli istituti di vigilanza privata e delle attribuzioni delle guardie particolari giurate » (868) *Parere delle Commissioni II, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale)*;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BIANCHI CLERICI: « Modifiche agli articoli 117 e 118 della Costituzione, concernenti le competenze delle Regioni e delle Province in materia di istruzione e di formazione artigiana e professionale » (966) *Parere delle Commissioni VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

SERENA: « Norme per assicurare la semplificazione della modulistica impiegata nei rapporti con la pubblica amministrazione » (1012) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e VI*;

SERENA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'immigrazione clandestina » (1397) *Parere della Commissione II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni)*;

« Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato » (1696) *Parere delle Commissioni II, III, IV, V, X e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale)*;

« Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi » (1707) *Parere delle Commissioni II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

#### II Commissione (Giustizia):

PISAPIA ed altri: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 678

del codice di procedura penale in materia di liberazione anticipata » (413) *Parere della I Commissione*;

PISAPIA ed altri: « Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti » (417) *Parere delle Commissioni I, V e XII*;

BONITO ed altri: « Istituzione di un Centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato "Scuola nazionale della magistratura", e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicante e requirente » (632) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI*;

CARLI ed altri: « Disposizioni in materia di scomparsa di persone in caso di gravi calamità naturali » (842) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VIII*;

SERENA: « Disposizioni a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia » (1020) *Parere della I Commissione*;

ANTONIO RUSSO ed altri: « Modifica all'articolo 494 del codice penale, in materia di travisamento della propria persona » (1399) *Parere della I Commissione*.

#### III Commissione (Affari esteri):

CALZOLAIO e SPINI: « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 » (1645) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

#### VI Commissione (Finanze):

BALLAMAN: « Disposizioni concernenti il regime fiscale del nucleo familiare » (1366) *Parere delle Commissioni I, II, V e XII*.

#### VIII Commissione (Ambiente):

PERETTI: « Modifiche alla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna » (1161) *Parere delle Commissioni I e V*.

*XI Commissione (Lavoro):*

CARBONI: « Norme per favorire l'occupazione giovanile nelle aree depresse » (524) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, VIII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

MOLINARI: « Disposizioni per la prevenzione e la cura del morbo di Parkinson, del morbo di Alzheimer e della sclerosi multipla » (560) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MISURACA e AMATO: « Legge quadro sulla prevenzione e alla cultura della talassemia, della drepanocitosi e delle emoglobinopatie genetiche » (863) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BIONDI: « Modifiche alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante ordinamento della professione di psicologo » (902) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XI;*

LUMIA e BURTON: « Norme per la prevenzione dell'asma bronchiale e delle malattie respiratorie » (912) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PECORARO SCANIO ed altri: « Riconoscimento della pratica del naturismo » (961) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

GIACCO ed altri: « Legge quadro sulle medicine non convenzionali » (1103) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PERETTI: « Modifica all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 » (1159) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni);*

PERETTI: « Disposizioni in materia di divieto di fumare » (1163) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X e XI.*

**Annuncio di sentenze della Corte costituzionale e loro assegnazione a Commissioni.**

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è inviata alla sottoindicata Commissione competente per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

con lettera in data: 5 ottobre 2001: sentenza n. 333 del 24 settembre-5 ottobre 2001 (doc. VII, n. 95) con la quale:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza in epigrafe.

*alla VIII Commissione (Ambiente).*

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia,

nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 329 del 24-27 settembre 2001 (doc. VII, n. 94) con la quale:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nelle parti relative al matrimonio), sollevata dal tribunale di Vicenza, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione ed al principio supremo di laicità dello Stato, e degli articoli 129 e 129-*bis* del codice civile, sollevata dal tribunale di Roma, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte in cui dà esecuzione all'articolo 8, numero 2, comma 2, dell'Accordo, sollevata dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

*alla II Commissione (Giustizia).*

Sentenza n. 334 del 24 settembre-5 ottobre 2001 (doc. VII, 96) con la quale:

dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, nei confronti delle province autonome di Trento e di Bolzano, con regolamento ministeriale, il regime degli aiuti in favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, istituito dall'articolo 1,

commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e conseguentemente annulla *in parte qua* gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del ministro per le politiche agricole 11 settembre 1999, n. 401 (regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo).

*alla I Commissione (Affari costituzionali).*

#### **Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 9 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la richiesta di parere parlamentare recante modifica al decreto ministeriale 12 marzo 2001 di ripartizione del Fondo unico per gli incentivi alle imprese (48).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 ottobre 2001.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE S. 610 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 336, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER CONTRASTARE I FENOMENI DI VIOLENZA IN OCCASIONE DI COMPETIZIONI SPORTIVE (APPROVATO DAL SENATO) (1720)**

**(A.C. 1720 — Sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni).*

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per

uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. »;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

« 2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a

mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. »;

c) i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente del luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice, prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore a tre anni.

7. Con la sentenza di condanna il giudice dispone il divieto di accesso nei

luoghi indicati al comma 1 e l'obbligo di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo da sei mesi a tre anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta. »;

d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« ART. 6-bis — (*Lancio di materiale pericoloso, scavalcamiento e invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche*). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, comunque idonei a recare offesa alla persona, nei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ove ne derivi pericolo per la pubblica incolumità o per la sicurezza pubblica, ovvero, nel corso delle competizioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.

3. Nel caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7. »;

e) al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole: « arresto in flagranza » sono inserite le seguenti: « o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter. »;

f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di competizioni ago-

nistiche, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, la polizia giudiziaria, qualora non sia possibile procedere nell'immediatezza ma siano stati acquisiti elementi dai quali emergano gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti dell'autore del reato, può comunque eseguire l'arresto entro e non oltre il termine delle successive quarantotto ore.

1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche per il contravventore al divieto e alla prescrizione di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

1-quater. Nel caso di condanna per i reati di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 7. »;

g) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

« ART. 8-bis. - (Casi di giudizio direttissimo). - 1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

ART. 8-ter. - (Trasferte). - 1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di competizioni agonistiche durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni ».

#### ART. 2.

(Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni).

1. All'articolo 4, comma 3°, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di competizioni agonistiche ».

#### ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### (A.C. 1720 - Sezione 2)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo la parola: « condannate » sono inserite le seguenti: « anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni »; le parole: « competizioni agonistiche » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « manifestazioni sportive » e la parola: « competizioni » è sostituita dalla seguente: « manifestazioni »;

al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: « il questore può prescrivere » sono inserite le seguenti: « , tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato, »; la parola: « competizioni » è sostituita dalla seguente: « manifestazioni »;

al comma 1, lettera c), capoverso 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. »; nel secondo periodo, le parole: « se ritiene la sussistenza dei » sono sostituite dalle seguenti: « se ritiene che sussistano i »; nell'ultimo periodo, dopo le

parole: « se il pubblico ministero » sono inserite le seguenti: « con decreto motivato »;

al comma 1, lettera c), capoverso 6, primo periodo, le parole: « l'arresto » sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione »; nel terzo periodo sono soppresse le parole: « , prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore a tre anni »;

al comma 1, lettera c), il capoverso 7 è soppresso;

al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

“ ART. 6-bis. — (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamiento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive) — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo per le persone, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.” »;

al comma 1, lettera f), capoverso 1-bis, le parole: « competizioni agonistiche » sono sostituite dalle seguenti: « manifestazioni sportive »; le parole: « la polizia giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti: « gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria »; le parole da: « ma siano stati acquisiti » fino a: « del reato » sono sostituite dalle seguenti:

« ma siano stati già acquisiti elementi dai quali risulti con evidenza che il soggetto è autore della condotta » e la parola: « può » è sostituita dalla seguente: « possono »;

al comma 1, lettera f), capoverso 1-ter, le parole: « e alla prescrizione » sono soppresse, e, in fine, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »;

al comma 1, lettera f), il capoverso 1-quater è soppresso;

al comma 1, lettera g), nell'articolo 8-ter ivi richiamato, capoverso 1, le parole: « competizioni agonistiche » sono sostituite dalle seguenti: « manifestazioni sportive »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovunque ricorrano, le parole: “ competizioni agonistiche ” sono sostituite dalle seguenti: “ manifestazioni sportive ” ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « competizioni agonistiche » sono sostituite dalle seguenti: « manifestazioni sportive ».

Nel titolo del decreto-legge, la parola: « competizioni » è sostituita dalla seguente: « manifestazioni ».

### (A.C. 1720 — Sezione 3)

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1.

(Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni).

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole da: che risultano de-

nunciate *fino a*: cinque anni con le seguenti: condannate o nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale.

**1. 20.** Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole:* denunciate o.

**\*1. 1.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole:* denunciate o.

**\*1. 40.** Mantini, Mazzuca.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire la parola:* denunciate con la seguente: imputate.

**\*\*1. 27.** Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire la parola:* denunciate con la seguente: imputate.

**\*\*1. 43.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole:* anche con sentenza non definitiva.

**1. 2.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole:* a causa di manifestazioni sportive con le seguenti: a causa di competizioni sportive che necessitano della segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*sostituire le parole:* svolgono manifestazioni sportive con le seguenti: svolgono

competizioni sportive che necessitano della segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.

*sostituire le parole:* alle manifestazioni con le seguenti: alle competizioni.

**1. 44.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole:* a causa di manifestazioni sportive con le seguenti: a causa di competizioni agonistiche.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*sostituire le parole:* svolgono manifestazioni sportive con le seguenti: svolgono competizioni agonistiche.

*sostituire le parole:* alle manifestazioni con le seguenti: alle competizioni.

**1. 33.** Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole:* a causa di manifestazioni sportive aggiungere le seguenti: per le quali sia richiesta la comunicazione all'autorità di polizia.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*dopo le parole:* svolgono manifestazioni sportive aggiungere le seguenti: per le quali sia richiesta la comunicazione all'autorità di polizia.

**1. 28.** Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole da:* o che nelle medesime *fino a*: indotto alla violenza.

**1. 11.** Cento, Zanella.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola:* inneggiato.

- 1. 21.** Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo la parola:* questore *aggiungere le seguenti:* , dopo aver dato comunicazione alla Procura della Repubblica,

- \*1. 29.** Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo la parola:* questore *aggiungere le seguenti:* , dopo aver dato comunicazione alla Procura della Repubblica,

- \*1. 52.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole da:* nonché a quelli *fino alla fine del capoverso.*

- 1. 12.** Cento, Zanella.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 2.*

- 1. 13.** Cento, Zanella.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le parole:* Alle persone *aggiungere le seguenti:* condannate, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui al comma 1.

- 1. 30.** Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sostituire la parola:* può *con le seguenti:* deve.

- 1. 10.** Buemi.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo la parola:* indicato *aggiungere la seguente:* dall'interessato.

- 1. 3.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, aggiungere, in fine, le parole:* , fatto salvo il rispetto degli impegni di lavoro delle persone invitate.

- 1. 45.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel giudizio di convalida il giudice per le indagini preliminari può limitare il contenuto e la durata della prescrizione di cui al comma 2.

- 1. 6.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 5, sostituire le parole da:* superiore a tre anni *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* inferiore a tre mesi e superiore a due anni e sono modificati qualora, anche per l'effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria divenuti irrevocabili, siano venute meno o siano mutate le condizioni poste a fondamento dell'originaria adozione.

- 1. 22.** Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 5, sostituire le parole:* a tre anni *con le seguenti:* ad un anno.

- \*1. 14.** Cento, Zanella.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 5, sostituire le parole:* a tre anni *con le seguenti:* ad un anno.

- \*1. 53.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 5, sostituire le parole: a tre anni con le seguenti: a due anni.*

**1. 54.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole: Il contravventore alle con le seguenti: Chi viola le.*

**1. 4.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole: Il contravventore alle con le seguenti: La violazione delle.*

**1. 49.** Bonito, Finocchiaro, Mancini, Carboni, Lolli, Siniscalchi, Lucidi, Leoni, Kessler.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole: la reclusione con le seguenti: l'arresto.*

**1. 5.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o con la multa fino a lire tre milioni.*

**1. 60.** Buontempo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera c), capoverso 6, aggiungere, in fine, le parole: , fatto salvo il rispetto degli impegni di lavoro.*

**1. 46.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

7. Con la sentenza di condanna il giudice dispone il divieto di accesso nei luoghi indicati al comma 1 e l'obbligo di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel

corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo da sei mesi a tre anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

**1. 50.** Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Mancini, Lolli, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 6-bis, comma 1, sostituire le parole da: chiunque lanci fino alla fine del comma con le seguenti: a chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 e un'ammenda da trecentomila lire a due milioni di lire.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso ART. 6-bis, comma 2, sostituire le parole da: chiunque, nei luoghi fino alla fine del comma con le seguenti: a chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, se dal fatto deriva un pericolo per le persone, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 e un'ammenda da trecentomila lire a due milioni di lire.*

**1. 59.** Buontempo.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 6-bis, comma 1, sostituire le parole da: o altri oggetti fino alla fine del comma con le seguenti: nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o*

assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

**1. 23.** Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 6-bis, comma 1, sopprimere le parole: , compresi gli artifici pirotecnici,*

**1. 15.** Cento, Zanella.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 6-bis, comma 1, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da due mesi ad un anno.*

**1. 16.** Cento, Zanella.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 6-bis, comma 1, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: fino a due anni.*

**1. 55.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 6-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: o con una multa da lire due milioni a lire dieci milioni.*

**\*1. 37.** Mantini.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 6-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: o con una multa da lire due milioni a lire dieci milioni.*

**\*1. 56.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 6-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il periodo: La stessa pena si applica a chi introduce o occulta negli impianti adibiti allo svolgimento di manifestazioni sportive*

oggetti atti all'esercizio di comportamenti violenti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità.

**1. 38.** Mantini.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 6-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il periodo: Chiunque nelle circostanze su indicate commetta il reato di danneggiamento è perseguibile d'ufficio.*

**1. 39.** Mantini.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 6-bis, comma 2, sostituire le parole da: una recinzione fino a: persone con le seguenti: , al fine di recare violenza a persone o cose, una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco , è punito.*

**1. 7.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 6-bis, comma 2, dopo la parola: impianto aggiungere le seguenti: , al fine di offendere le persone,*

**1. 47.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 6-bis, comma 2, sopprimere le parole: con l'arresto fino a sei mesi o.*

**1. 17.** Cento, Zanella.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 6-bis, comma 2, dopo le parole: un pericolo inserire la seguente: concreto.*

**1. 100.** La Commissione.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 6-bis, comma 2, sostituire le parole da: lire trecentomila a lire due milioni con le seguenti: lire dieci milioni a lire trenta milioni.*

**1. 9.** Buemi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**\*1. 8.** Pisapia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**\*1. 18.** Pecoraro Scanio, Cento, Zanella.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**\*1. 24.** Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

*Al comma 1, lettera f), capoverso 1-bis, sostituire le parole da: manifestazioni sportive fino alla fine del capoverso con le seguenti: competizioni agonistiche, nell'ipotesi in cui già non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale.*

**1. 51.** Bonito, Finocchiaro, Mantini, Carboni, Lucidi, Lolli, Siniscalchi, Leoni, Kessler, Mancini.

*Al comma 1, lettera f), capoverso 1-bis, sostituire le parole: manifestazioni sportive con le seguenti: competizioni agonistiche.*

**1. 35.** Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

*Al comma 1, lettera f), capoverso 1-bis, sostituire le parole da: per i quali è obbligatorio fino alla fine del capoverso con le seguenti: nell'ipotesi in cui già non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e per quelli di cui all'articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale.*

**1. 61.** Buemi.

*Al comma 1, lettera f), , capoverso 1-bis, sostituire le parole: successive quarantotto ore con le seguenti: dodici ore.*

**\*1. 41.** Mantini.

*Al comma 1, lettera f), , capoverso 1-bis, sostituire le parole: successive quarantotto ore con le seguenti: dodici ore.*

**\*1. 57.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 1-ter.*

**\*\*1. 32.** Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 1-ter.*

**\*\*1. 62.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

*1-quater.* Nei confronti delle società sportive che abbiano in qualsiasi modo favorito o agevolato la presenza alle manifestazioni sportive di soggetti che hanno partecipato ad episodi di violenza, intolleranza o razzismo è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

**1. 19.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

*1-quater.* Le società sportive che partecipano a competizioni sportive tra professionisti devono destinare il 10 per cento dei ricavi iscritti nel bilancio dell'anno precedente ad attività di prevenzione e contrasto della violenza nelle manifestazioni sportive.

**1. 58.** Pisapia.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

1-*quater*. Le società sportive che partecipano ai campionati di calcio di serie A e B devono destinare almeno il 3 per cento dei ricavi iscritti nel bilancio dell'anno precedente ad attività documentate di prevenzione e contrasto della violenza nelle competizioni agonistiche. Tutte le società sportive iscritte a campionati nazionali e regionali devono nominare il proprio responsabile della sicurezza che dovrà attivare le iniziative idonee per la prevenzione ed il contrasto della violenza nelle competizioni agonistiche.

**1. 42.** Mantini, Mazzuca.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere il capoverso ART. 8-bis.*

**1. 48.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, lettera g), capoverso ART. 8-bis, aggiungere, in fine, le parole: nelle forme previste dal codice di procedura penale.*

**1. 25.** Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

*Al comma 1, lettera g), capoverso ART. 8-ter, sopprimere il comma 1-bis.*

**1. 34.** Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

ART. 8-*quater*. (Sanzioni per i tesserati) — 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il soggetto tesserato a federazioni sportive nazionali affiliate al CONI che, nel corso o in occasione di competizioni agonistiche, commette nei confronti di altri tesserati o di soggetti che assistono alle gare stesse atti di violenza o di isti-

gazione alla violenza estranei alle necessità agonistiche della competizione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Se la violenza o l'istigazione di cui al comma 1 è accompagnata da espressioni ingiuriose afferenti la razza, l'etnia, la nazionalità o la religione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

3. I reati di cui ai commi 1 e 2 sono perseguibili d'ufficio.

4. Il giudice di gara o un suo collaboratore che, avendo avuto notizia di un reato di cui ai commi 1 e 2 nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, omette o ritarda di denunciarlo all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, è punito con la multa da lire sessantamila ad lire un milione.

**1. 26.** Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Lolli, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini.

#### ART. 2.

(Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni)

*Al comma 1, sostituire le parole: manifestazioni sportive con le seguenti: competizioni agonistiche.*

**2. 1.** Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-*bis*. — 1. Al fine di prevenire fenomeni di violenza e di intolleranza in ambito sportivo, nonché di favorire la diffusione di un maturo e corretto approccio nel sostegno delle squadre impegnate in competizioni, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono politiche e programmano iniziative di intervento sociale. Al finanziamento di queste iniziative concorrono obbligatoriamente le società sportive, in misura pari al tre per cento annuo degli introiti derivanti dalla

vendita dei diritti di trasmissione televisiva. La misura in oggetto sale al 6 per cento annuo per le società i cui tifosi si rendano responsabili di episodi di violenza o di intolleranza, rilevati e sanzionati anche in una sola occasione, durante l'anno solare, dalle competenti federazioni sportive.

**2. 01.** Cento, Zanella.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. Al fine di prevenire fenomeni di violenza e di intolleranza in ambito sportivo, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono politiche di intervento sociale, rivolte alle situazioni a rischio di violenza, in particolare con il sostegno di iniziative specifiche attivate dal privato sociale o da associazioni di tifosi.

**2. 03.** Pisapia.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, per la durata di tre anni dall'adozione dei medesimi provvedimenti, sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere, per la durata predetta, contributi, sovvenzioni, facilitazioni ad associazioni di tifosi comunque denominate, qualora dell'associazione facciano parte uno o più dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui al citato articolo 6 della legge n. 401 del 1989 ovvero l'associazione non abbia adempiuto all'obbligo di cui al comma 2.

2. Le associazioni di tifosi, comunque denominate, che ricevono dalle società

sportive sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura comunicano alle società medesime l'elenco dei propri aderenti.

3. Fermi restando gli obblighi di tenuta della documentazione contabile di cui alla normativa vigente, le società sportive conservano per il periodo di tre anni la documentazione relativa alle sovvenzioni, ai contributi e alle facilitazioni di qualsiasi natura corrisposti alle associazioni di tifosi e gli elenchi di cui al comma 2.

4. Il questore comunica alle società sportive interessate alle manifestazioni sportive di cui al citato articolo 6 della legge n. 401 del 1989, i nominativi dei destinatari dei provvedimenti ivi previsti.

5. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale, al quale l'organo che effettua l'accertamento presenta il relativo rapporto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal venti al cinquanta per cento dell'incasso di rispettiva competenza per le gare successive, fino ad un massimo di sei.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società sportive che non ottemperano all'obbligo di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

7. Le società sportive sono obbligate, in solido con i responsabili, al risarcimento dei danni causati in occasione o a causa di manifestazioni sportive dagli aderenti alle associazioni dei tifosi destinatarie di contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi natura erogate in violazione dei divieti di cui al comma 1.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

9. L'articolo 1-bis del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45, è abrogato.

**2. 02.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — (*Responsabilità delle società sportive*) — 1. È vietato alle società sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata di tre anni dall'adozione dei medesimi provvedimenti, sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere, per la durata predetta, contributi, sovvenzioni, facilitazioni ad associazioni di tifosi comunque denominate, qualora dell'associazione facciano parte uno o più dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

2. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale, al quale l'organo che effettua l'accertamento presenta il relativo rapporto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal venti al cinquanta per cento dell'incasso di rispettiva competenza per le gare successive, fino ad un massimo di sei mesi.

3. Le società sportive sono obbligate, in solido con i responsabili, al risarcimento dei danni causati in occasione o a causa di manifestazioni sportive dagli aderenti alle associazioni dei tifosi destinatarie di contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi natura erogate in violazione dei divieti di cui al comma 1.

4. Le società sportive sono obbligate, in solido con i responsabili, al risarcimento dei danni causati in occasione di manifestazioni sportive dai sostenitori della propria squadra, se le azioni o le condotte che hanno determinato i danni medesimi, a persone o cose, si sono svolte all'interno degli impianti sportivi destinati allo svolgimento delle gare.

**2. 04.** Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Leoni, Kessler, Mancini, Lolli.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 3.

*(Norme di interpretazione autentica).*

1. Per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2 si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciute dal CONI.

2. All'articolo 6, comma 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma.

**2. 010.** La Commissione.

*(Approvato)*

*(A.C. 1720-A — Sezione 4)*

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 1720 reca disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive;

il fenomeno della violenza durante le manifestazioni sportive, soprattutto calcistiche, non può essere contrastato solo con norme repressive ma è necessario attivare anche strumenti di prevenzione in collaborazione con le tifoserie,

impegna il Governo

a varare in tempi brevi norme che prevedano che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, debbano promuovere efficaci politiche di intervento sociale rivolte alle situazioni a rischio di violenza, in partico-

lare con il sostegno di iniziative specifiche attivate dal privato sociale o da associazioni di tifosi.

9/1720/1. Cento, Zanella, Buemi.

La Camera,

premessi che:

i fenomeni di teppismo criminale sono in considerevole aumento negli stadi di calcio del nostro paese e sempre più la domenica ma anche gli altri giorni della settimana sono funestati da incidenti che poco hanno a che fare con lo spettacolo sportivo;

lo Stato, gli enti locali, la collettività tutta sopportano un costo notevolissimo in uomini, mezzi e turni di lavoro per prevenire tali incidenti e un notevole aggravio del bilancio per riparare i danni da un teppismo diffuso;

troppo spesso tali incidenti sono provocati da frange di tifo politicizzato più volte condannato da tutte le forze politiche presenti in Parlamento;

per contrastare efficacemente il fenomeno del teppismo legato allo spettacolo sportivo è necessario coinvolgere direttamente le società organizzatrici dell'evento sportivo affinché vigilino efficacemente sul rispetto delle normative di sicurezza all'interno degli stadi e siano attive protagoniste nel processo di individuazione e di isolamento delle frange di tifosi più violenti e affinché vigilino anche sui comportamenti dei loro tesserati spesso inopportuni e forieri di reazioni smodate della tifoseria;

le norme in questione recano, se scorporate da una più vasta manovra legislativa, disposizioni legate all'emergenza e alla repressione piuttosto che alla prevenzione della violenza negli stadi;

risulta che il Governo è intenzionato a proporre al Parlamento un disegno di legge che dia al settore, in rela-

zione ai fenomeni di violenza, un riferimento normativo più completo e circostanziato;

impegna il Governo

a dare seguito a tale intendimento, presentando il disegno di legge in tempi rapidissimi, con disposizioni che individuino le forme di coinvolgimento delle società sportive e assicurino assistenza e sostegno ai dirigenti sportivi impegnati sul fronte della lotta alla violenza;

a costituire un osservatorio sui fenomeni della violenza negli stadi con compiti di prevenzione, formazione e monitoraggio costante su tutti i fenomeni degenerativi;

a promuovere o sostenere con opportuni finanziamenti programmi di formazione e comunicazione atti a favorire tra le giovani generazioni la diffusione di una cultura sportiva improntata ai valori autentici dello sport che li allontani da ogni forma di tifo violento.

9/1720/2. Milana, Lolli, Mazzuca, Mossella, Bimbi, Mariani.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive;

in considerazione delle spese per il servizio di ordine pubblico o di sicurezza stradale a carico dello Stato per lo svolgimento in luogo pubblico o aperto al pubblico di manifestazioni sportive, musicali o di intrattenimento aventi scopo di lucro;

impegna il Governo

ad adottare iniziative legislative volte a far retribuire, con fondi derivanti dai contributi degli organizzatori o dei richiedenti delle manifestazioni, le ore di straor-

dinario maturate dalle forze di polizia e della polizia municipale e i servizi resi diversi da quelli occorrenti per la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti;

ad assumere altresì ogni iniziativa al fine di istituire un « Fondo di solidarietà sportiva », avente lo scopo di erogare:

a) elargizioni a favore delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati;

b) contributi per l'alimentazione dei fondi di cui all'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativamente alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, concernenti il personale delle forze di polizia;

c) contributi per l'alimentazione dei fondi di assistenza e previdenza per il personale della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e dei corpi di polizia municipale, in proporzione alle unità rispettivamente impiegate, nell'anno precedente, per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

9/1720/3. (*Terza formulazione*). Lucidi, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Kessler, Siniscalchi, Leoni, Cento, Lolli, Grillini, Montecchi, Bimbi, Buemi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive;

rilevata l'opportunità di coinvolgere nella gestione dei servizi di ordine pubblico in funzione di ausilio e di supporto alle forze di polizia, le stesse società sportive, anche al fine di responsabilizzare i soggetti che fruiscono degli spettacoli sportivi ed alleviare in parte gli oneri sostenuti dalle forze dell'ordine;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché, all'interno degli stadi ove si tengono manifestazioni sportive, le società sportive collaborino ad assicurare la sicurezza con le forze di polizia.

9/1720/4. (*Nuova formulazione*). Lussana, Polledri, Vascon, Cesare Rizzi, Didonè, Bricolo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 1720 reca disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive;

al fine di arginare i gravi ed allarmanti fenomeni di violenza consumati in occasione di manifestazioni sportive si rende necessario responsabilizzare maggiormente il ruolo delle società sportive nelle azioni di contrasto ai suddetti fenomeni di violenza;

non appare giustificabile che gli enti locali siano tenuti a sostenere le spese di trasporto dei tifosi da o verso i luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive di maggior richiamo, come accade di frequente;

impegna il Governo

a varare in tempi brevi norme tese ad escludere qualsivoglia onere di carattere economico per gli enti locali, in relazione al trasporto pubblico dei tifosi da o verso i luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive.

9/1720/5. (*Nuova formulazione*). Polledri, Lussana, Vascon, Cesare Rizzi, Didonè, Bricolo.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive;

impegna il Governo

a prevedere con successivo intervento normativo, in linea con le finalità preventive del provvedimento di modifica della legge 13 dicembre 1989, n. 401, forme di controllo accurato da parte delle forze dell'ordine nei confronti di coloro che, nei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, siano trovati in possesso di qualsiasi articolo o sostanza il cui principale scopo sia l'emissione di un bengala con la funzione di illuminare o segnalare o l'emissione di fumo o di gas visibile, con particolare riferimento a razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi, ad esclusione di accendini per sigarette e fiammiferi.

9/1720/6. Caparini.

La Camera,

premessi che:

ogni fine settimana, soprattutto per le manifestazioni calcistiche, vengono impiegati negli stadi circa 55.000 tutori dell'ordine;

spesso, nelle medesime circostanze, gli incidenti che si verificano fanno protrarre l'orario di servizio delle forze di polizia impiegate, incidendo sui fondi degli straordinari, che, essendo già esigui, non consentono la retribuzione e vengono convertiti in riposi compensativi, sottraendo lo stesso personale ai servizi istituzionali negli altri giorni della settimana;

impegna il Governo

a) ad adottare iniziative legislative volte a far retribuire, con fondi derivanti da contributi delle società sportive, le ore di straordinario delle forze di polizia maturate durante i servizi negli stadi;

b) ad adottare iniziative legislative volte a definire forme di risarcimento a carico delle società in caso di danni a cose o persone appartenenti alle istituzioni preposte all'ordine pubblico.

9/1720/7. Ascierio.

La Camera,

al termine dell'esame del disegno di legge recante «fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive»;

in considerazione del fatto che il fenomeno della violenza negli stadi non è esclusivamente riconducibile a problemi di ordine pubblico ma, anche prevalentemente ad un problema di educazione sportiva;

impegna il Governo

a predisporre iniziative anche legislative urgenti che:

a) incentivano la pratica sportiva nell'ambito della programmazione scolastica;

b) predispongano od autorizzino sperimentazioni scolastiche tese a valorizzare l'impegno agonistico degli studenti;

c) consentano agli studenti che praticano lo sport ad alto livello agonistico, di essere supportati in tale attività dagli stessi istituti scolastici;

d) vengano istituite od aiutate iniziative scolastiche che si rivolgano a studenti che intendono conciliare la pratica agonistica di una o più discipline sportive, con la frequenza scolastica;

e) la televisione pubblica svolga un'informazione ampia anche relativamente ad eventi sportivi dei cosiddetti sport minori;

f) consentano al comitato olimpico nazionale di svolgere appieno, in accordo con il ministro della istruzione, università e ricerca, un ampio lavoro di promozione della pratica sportiva teso a favorire ed incentivare la pratica sportiva stessa ai diversi livelli e per le diverse discipline senza discriminazione per gli sport minori.

9/1720/8. Arnoldi, Fontanini, Lupi, Lu-setti.

**DISEGNO DI LEGGE S. 374. — DELEGA AL GOVERNO IN  
MATERIA DI INFRASTRUTTURE ED INSEDIAMENTI PRO-  
DUTTIVI STRATEGICI ED ALTRI INTERVENTI PER IL RI-  
LANCIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (APPROVATO DAL  
SENATO) (1516)**

**(A.C. 1516 — Sezione 1)**

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI**

La Camera,

considerato che:

a partire dal comma 1 dell'articolo 1, che definisce il potere del Governo di individuare infrastrutture e insediamenti produttivi strategici, il disegno di legge configura una evidente violazione delle autonomie politiche territoriali, illegittimità ancora più palese in considerazione della modifica del Titolo V della Costituzione, approvata dal Parlamento e confermata dal voto popolare;

in particolare all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), nell'attribuire al CIPE, sia pure integrato dai presidenti delle regioni interessate, amplissimi poteri in ordine alla realizzazione delle opere, si determina una manifesta violazione delle autonomie costituzionalmente protette di enti locali e territoriali su cui prevale la scelta discrezionale del Governo di includere nel programma alcune opere e, in ragione di queste, espropriare regioni ed enti locali della propria competenza; non si configura pertanto un regime generale di riparto di competenze, ma una compressione delle autonomie che si attiva in base ad una scelta discrezionale del Governo;

la delega di cui all'articolo 1, comma 2, che reca come oggetto la definizione « di un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1 » si configura come un « obiettivo » del provvedimento ampio ed indefinito piuttosto che come un oggetto « definito » richiesto dall'articolo 76 della Costituzione;

in relazione a tale oggetto ampio ed indefinito appaiono inadeguati e non compiutamente definiti i principi e i criteri direttivi successivamente determinati, salvo che alla lettera *b*), ove sono definiti termini temporali per i provvedimenti concessori ed autorizzativi;

la medesima delega di cui al comma 2 reca, tra i principi e criteri direttivi per l'emanazione di uno o più decreti legislativi, un'ulteriore delega relativa alla disciplina della tecnica della finanza di progetto per finanziare e realizzare le suddette infrastrutture ed insediamenti;

si rileva innanzitutto un'evidente sovrapposizione tra l'oggetto della delega e i principi e i criteri direttivi della medesima;

si rileva un'evidente violazione dell'articolo 76 della Costituzione che dispone che l'esercizio della funzione legislativa

non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e i criteri direttivi necessari all'individuazione di tali opere, la cui scelta appare totalmente rimessa alla discrezionalità del Governo;

il disegno di legge in esame si configura inoltre come una delega al Governo per l'adozione di leggi provvedimento;

tali leggi, come risulta da autorevoli considerazioni dottrinarie, ledono in modo evidente gli interessi legittimi dei cittadini, precludendo ad essi la possibilità prevista dal nostro ordinamento di tutela nei confronti di provvedimenti amministrativi;

si provvede così ad azzerare il quadro delle garanzie, anche giurisdizionali, che assistono l'atto amministrativo: anche in questo caso, infatti, la scelta discrezionale del Governo affievolisce, anzi sopprime le garanzie di alcuni cittadini rispetto ad altri, segnatamente di quelli che si trovano ad essere casualmente interessati all'opera che il Governo ha inserito nel programma di cui al comma 1, con un'evidente violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione;

si configura pertanto il rischio che vi sia un'impugnativa in via amministrativa degli atti inerenti un'opera prima dell'adozione del decreto delegato e poi, con l'emanazione del decreto, una copertura dei vizi di legittimità delle procedure amministrative che saranno comunque poste in essere, anche se impuginate dinanzi al giudice amministrativo prima dell'adozione del decreto delegato che, pertanto, interviene in « sanatoria » di tali vizi;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge A.C. 1516.

**n. 1.** Roberto Barbieri, Realacci, Vigni, Rizzo, Acquarone, Cento, Iannuzzi, Pappaterra, Vendola, Pecoraro Scanio, Boato.

La Camera,

premessò che i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del disegno di legge n. 1516 « Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici in altri interventi per il rilancio delle attività produttive » dettano disposizioni specifiche nelle materie dell'urbanistica e dell'edilizia; in particolare il comma 6 introduce una normativa di dettaglio per quanto riguarda le opere minori, le ristrutturazioni edilizie, e addirittura i sopralzi, le addizioni e gli ampliamenti;

ritenuto che:

tali disposizioni si pongono in palese contrasto con l'articolo 117 della Costituzione così come modificato dal disegno di legge costituzionale approvato l'8 marzo 2001 e recentemente confermato dal voto popolare, il quale riserva alle Regioni la esclusiva potestà legislativa nelle suddette materie;

certamente le richiamate disposizioni, proprio per la loro natura di dettaglio, non possono essere ricomprese nella materia « governo del territorio » e, in ogni caso, nelle materie di legislazione concorrente lo Stato può limitarsi a determinare principi fondamentali, certamente non rinvenibili nel testo del disegno di legge;

almeno le disposizioni di cui al comma 6 esulano già dalla competenza statale anche con riferimento all'articolo 117 della Costituzione prima della intervenuta modifica; conseguentemente, il disegno di legge appare sotto i richiamati propositi palesemente incostituzionale;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge A. C. 1516.

**n. 2.** Aquarone, Pappaterra, Realacci, Vigni, Pecoraro Scanio, Boato.

La Camera,

premessi che il comma 2, lettera *n*), del disegno di legge n. 1516 tra i criteri direttivi della delega al Governo include la « previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisoria »;

ritenuto che tale disposizione contrasta con gli articoli 3, 24, 100, 103 e 113 della Costituzione perché, violando i principi di eguaglianza e di difesa, limita la tutela giurisdizionale sia in relazione a particolari categorie di atti sia al vigente sistema di tutela cautelare;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge A.C. 1516.

**n. 3** Acquarone, Iannuzzi, Realacci, Vignì, Pecoraro Scania, Boato.

**(A.C. 1516 - Sezione 2)**

#### QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

premessi che molte disposizioni del disegno di legge n. 1516 si pongono in contrasto con il disegno di legge costituzionale approvato l'8 marzo 2001 e recentemente confermato dal voto popolare, per quanto riguarda la sottrazione alle Regioni di materia affidate alla loro esclusiva potestà legislativa e l'invasione della sfera amministrativa delle autonomie locali;

ritenuto che si appalesa la necessità di un riesame per adeguare la normativa contenuta nel disegno di legge al nuovo testo costituzionale

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge A.C. 1516 fino al 31 dicembre 2001.

**n. 1.** Acquarone, Realacci, Lusetti, Iannuzzi, Pappaterra, Vignì, Pecoraro Scania, Boato.

